



CIRCOLARE INFORMATIVA DELLO STUDIO

Sanzioni disapplicate o ridotte fino al 30 settembre 2019 per la e-fattura

L'art. 10 del D.L. 119/2018 ha previsto l'attenuazione delle sanzioni in caso di emissione tardiva delle fatture per il primo semestre del periodo d'imposta 2019.

Nel testo si stabilisce che, per il suddetto periodo, le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 non si applicano se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine di cui all'art. 21 del DPR 633/72, ma entro la scadenza per la liquidazione IVA del periodo di riferimento (mensile o trimestrale). Laddove invece la fattura sia emessa oltre quest'ultima data, ma comunque entro il termine per la liquidazione IVA del periodo successivo, è previsto che le sanzioni siano ridotte dell'80%.

Con la modifica approvata in sede di conversione in legge del D.L. 119/2018 avvenuta il giorno 13.12.2018, il periodo di applicabilità delle disposizioni di favore è esteso fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, l'emendamento prevede che l'agevolazione riguardi i soggetti passivi "che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile"

ESEMPIO 1

Regime liquidazione IVA: MENSILE

data operazione di vendita: 10.01.2019

Emissione fattura elettronica senza sanzioni: entro il 16.02.2019

Emissione fattura elettronica con sanzione ridotta: 16.03.2019

L'emissione tardiva sarà possibile per le operazione effettuate sino al 30.09.2019

ESEMPIO 2

Regime liquidazione IVA: TRIMESTRALE

data operazione di vendita: 10.01.2019

Emissione fattura elettronica senza sanzioni: 16.05.2019

Emissione fattura elettronica con sanzione ridotta: 16.08.2019

L'emissione tardiva sarà possibile per le operazione effettuate sino al 30.06.2019

Distinti saluti.

Fiumicino 14 dicembre 2018

Studio Caponi s.r.l.